

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

DEDUCIBILITA' ANALITICA IRAP PER SPESE DEL PERSONALE

Con **Circolare 3 aprile 2013, n. 8**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla **nuova deducibilità analitica dell'IRAP** per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle **istanze di rimborso** per le annualità pregresse.

Nel **costo del personale dipendente** vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre **erogazioni** relative al rapporto di lavoro dipendente **da effettuarsi negli esercizi successivi**.

È precisato che la **nuova deducibilità analitica** dell'IRAP **si affianca a quella forfettaria** del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.

Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, **in caso di errori** il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, **entro il 31 maggio**, una nuova **istanza di rimborso** barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su **periodi d'imposta dal 2007 al 2011**.

Infine, in merito alla **relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo**, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui **per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo** per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'**applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica**. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile **astenersi dalla richiesta di rimborso**

IN GAZZETTA IL DECRETO "SBLOCCA DEBITI"

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82** il **D.L. n. 35/2013, Decreto c.d. "Sblocca debiti"**, nell'ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sono contenute le seguenti **novità fiscali**:

- l'innalzamento, dal 2014, a **euro 700.000** del **limite massimo** dell'importo dei **crediti compensabili nel mod. F24**;
- la previsione di una **data "fissa"** per la **presentazione della dichiarazione IMU**, individuata al 30.6 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta;
- il **differimento del termine entro il quale i Comuni** possono inviare le delibere di approvazione delle aliquote /detrazione IMU affinché le stesse producano efficacia;
- l'**esclusione dalla TARES** delle **aree scoperte pertinenziali alle utenze non domestiche**;

- la possibilità per i contribuenti di **compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione**, di definizione agevolata, di acquiescenza, di mediazione, ecc. **con i crediti commerciali, maturati al 31.12.2012, nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

STUDI DI SETTORE – IN VIA TELEMATICA L'INVITO A METTERSI IN REGOLA

Con **Comunicato stampa 3 aprile 2013**, l'**Agenzia delle Entrate** ha informato che l'**invito a mettersi in regola con gli Studi di settore** non arriverà più per posta ma per **via telematica**. I contribuenti interessati (professionisti e titolari di reddito d'impresa) lo riceveranno, infatti, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi insieme alla ricevuta di presentazione del modello UNICO privo del modello degli Studi di settore.

Tale modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli Studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato **senza** incorrere nelle **sanzioni** previste dal D.L. n. 98/2011

NECESSARIO IL CONTRATTO DI APPALTO NELLE IMPRESE EDILI

Con **Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7897**, la **Corte di Cassazione** ha stabilito l'**inammissibilità della deduzione dei costi** ai fini delle imposte sui redditi per i lavori edili fatti eseguire da terzi qualora **manchi** la formalizzazione del **contratto di appalto**.

Infatti, la Corte di Cassazione precisa che il costo d'appalto non può essere dedotto sulla base delle sole fatture d'acquisto, in quanto è **necessario un contratto scritto tra committente e appaltatore** come prova attestante l'effettiva stipulazione dell'appalto (ex art. 2697 c.c.).

Viene ribadito, infine, il principio in base al quale, in caso di contestazione da parte del Fisco dell'indebita deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare la legittimità e la correttezza delle deduzioni mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti

STOP AI PIGNORAMENTI EQUITALIA DEI DIPENDENTI

Con una **Nota interna, Equitalia** ha reso noto che, a decorrere dal 23 aprile 2013, non sarà possibile **alcun pignoramento sui conti correnti bancari di lavoratori dipendenti e pensionati**.

In particolare, è stato precisato che:

- Equitalia non procederà ai pignoramenti presso gli istituti di credito e presso le Poste per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Tali azioni *“saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico”*;
- è possibile procedere al pignoramento solamente nel caso il cui il reddito da stipendio o pensione sia pari o superiore a 5.000 euro mensili.

Infatti, ai sensi dell'art. 72-ter, D.P.R. n. 602/1973, il pignoramento dello stipendio o della pensione può essere effettuato qualora lo **stipendio sia ancora in carico al datore di lavoro** e *“in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”*.

CONTESTABILE IL NUOVO REDDITOMETRO

Con **Sentenza 18 aprile 2013, n. 74.04.13**, la **Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia** ha dichiarato l'**illegittimità del nuovo Redditometro** come attuato dal **D.M. 24 dicembre 2012, n. 65648**.

In particolare, i giudici emiliani hanno affermato che il **Redditometro è stato emanato al di fuori:**

- del **perimetro disegnato dalla normativa primaria dei suoi presupposti**;
- e della **legalità costituzionale e comunitaria**.

Infatti, il citato Decreto prende in considerazione le spese medie delle famiglie, così come stimate dall'ISTAT, nonostante la norma relativa all'accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. n. 600/73) faccia riferimento al singolo contribuente.

Inoltre, la raccolta di tutte le spese effettuate (tra cui anche quelle farmaceutiche e per eventuali iscrizioni ad associazioni culturali), priverebbe il contribuente del *“diritto ad avere una vita privata”*, in violazione di quanto sancito dalla Costituzione (artt. 2 e 13) e dalla Carta dei diritti fondamentali della UE (artt. 1, 7 e 8).

Infine, il nuovo Redditometro **violerebbe il diritto alla difesa** (artt 24, Costituzione e art. 38, D.P.R. n. 600/73) in quanto **non dà la possibilità di fornire la prova di aver speso meno** rispetto a quanto risulta dalle medie ISTAT

IMU E TARES – CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO FINANZE

Con **Circolare 30 aprile 2013, n. 1**, il **Dipartimento delle Finanze** ha fornito importanti chiarimenti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto n. 35/2013, in merito ai principali tributi locali: IMU e TARES.

Per quanto riguarda la **TARES**, viene chiarito fra l'altro che:

- i Comuni hanno la facoltà di intervenire sul numero di rate e sulle scadenze delle rate dell'imposta in esame limitatamente al 2013;
- il **versamento della maggiorazione standard dello 0,30%** deve avvenire in **un'unica soluzione**, con mod. F24 e con l'ultima rata del tributo, fissata ad ottobre;
- sono soggette alla TARES solo le **superfici scoperte operative**; non sono, invece, tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni o anche diversi e le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e quelle adibite a verde.

Sul fronte **IMU**, vengono forniti i seguenti chiarimenti:

- i termini per la **presentazione della dichiarazione IMU** sono fissati al **30 giugno dell'anno successivo** alle variazioni intervenute nell'anno di riferimento; pertanto è possibile presentare la dichiarazione relativa al 2012 entro il 30 giugno 2013;
- **entro il 30 giugno 2013**, è consentito regolarizzare, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**, le **violazioni** commesse nel corso del **2012**.

NOVITA' LAVORO

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' 2013

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013** è stato pubblicato il **DPCM 22 gennaio 2013** che rende operativa anche per il **2013 la detassazione**; a differenza degli anni passati però, per poter applicare il beneficio fiscale ai lavoratori, l'azienda dovrà alternativamente:

- rispettare **indici di incremento** della produttività, efficienza organizzativa, redditività o innovazione, stabiliti dall'accordo, ovvero
- operare in almeno **tre delle quattro aree d'intervento** che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività.

A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti:

- ridefinizione dell'articolazione **dell'orario di lavoro**;

- distribuzione **flessibile** del periodo di **ferie** eccedente le due settimane;
- attivazione di **nuovi strumenti informatici** e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;
- interventi in materia di **fungibilità delle mansioni**

NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO

In data 9 aprile 2013, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS, Federcolf con Domina e Fidaldo hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo del CCNL 16 febbraio 2007 per i rapporti di lavoro domestico.

In particolare, con l'accordo in esame viene previsto:

- un **aumento salariale** a decorrere **dal 1° gennaio 2014**;
- il **prolungamento dei tempi di preavviso per le lavoratrici madri**.

Preme evidenziare che l'ipotesi di accordo del CCNL rinnovato verrà redatta entro il 31 maggio 2013 e si giungerà alla firma definitiva a fine giugno 2013.

INAIL – ADEMPIMENTI SOLO TELEMATICI DAL 30 APRILE

L'INAIL, nella **Circolare 11 aprile 2013, n. 19**, comunica che dal **30 aprile 2013**, è prevista l'adozione **esclusiva** delle **modalità telematiche** per le comunicazioni con le imprese che, a tal fine, devono essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, **Punto cliente**.

In particolare gli adempimenti telematici riguardano:

- la denuncia di una nuova sede dei lavori;
- la cessazione di una sede dei lavori;
- la denuncia di una nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (variazione attività);
- la cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio) e di una polizza dipendenti ditta artigiana;
- la variazione della polizza artigiani (dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni) e la cessazione soggetto assicurato artigiano;
- la denuncia di un nuovo rischio polizza artigiani;
- la variazione dell'incidenza dei rischi assicurati polizza artigiani;
- la variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi;
- la variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani.

Gli ulteriori adempimenti telematici, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese, riguardano la variazione della ragione sociale, della sede, del legale rappresentante o del soggetto delegato (art. 14 T.u.) e la variazione dell'indirizzo della sede dei lavori Pat.

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO HA VALORE CONFESSORIO

La breve **descrizione** della **dinamica** dell'**infortunio** che il datore di lavoro è tenuto a fornire nella **denuncia d'infortunio** da inviare all'INAIL può essere utilizzata contro il datore di lavoro stesso: per la Corte di Cassazione, infatti, tale dichiarazione è equiparabile ad una **confessione**, essendo riconducibile ad una confessione ai sensi dell'art. **2735 cod. civ.**, né il datore di lavoro può addurre la sua mancata consapevolezza delle **conseguenze giuridiche** che tale affermazione può avere.

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013**, ribaltando la valutazione dei primi due gradi di giudizio, ha accolto il ricorso di un lavoratore che chiedeva i danni al proprio datore di lavoro per un infortunio occorso al lavoro. Nel particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla descrizione della dinamica dell'infortunio emerge che il reale svolgimento dell'infortunio sia un altro rispetto a quello fornito dal datore in sede di giudizio e che la richiesta di danni del lavoratore sia fondata

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER GLI INFORTUNI

In materia di **infortunio sul lavoro**, la **Corte di Cassazione** ha ribadito che spetta al datore di lavoro l'intero risarcimento del danno occorso al lavoratore, per il mancato utilizzo delle protezioni nell'effettuazione della prestazione, escludendo qualsiasi concorso di colpa dell'operaio nonostante la sua condotta imprudente.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 9167 del 16 aprile 2013**, ha precisato che il datore ha l'obbligo non solo di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee allo svolgimento del lavoro, ma deve anche assicurarsi che gli addetti indossino le protezioni durante le fasi di lavorazione

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà maggio 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*